

BILANCIO

Partecipazioni

di **EVOLUTION**



Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese. Esse vengono trattate all'interno del principio contabile OIC 21, aggiornato dall'Organismo Italiano di Contabilità nel dicembre 2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Bilancio e contabilità", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la rilevazione contabile delle partecipazioni secondo quanto previsto dall'OIC 21.

Le **partecipazioni** sono esposte nello stato patrimoniale tra le **immobilizzazioni** o nell'**attivo circolante**, secondo la seguente classificazione, prevista dall'[articolo 2424 cod. civ.](#):

- **partecipazioni immobilizzate:**

BIII) Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

1. imprese controllate
2. imprese collegate
3. imprese controllanti
4. imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5. d-bis. altre imprese

- **partecipazioni iscritte nell'attivo circolante:**

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1. partecipazioni in imprese controllate;
2. partecipazioni in imprese collegate;

3. partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis. partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4. altre partecipazioni.

In riferimento alla definizione di **controllo e collegamento** bisogna rifarsi all'[articolo 2359 cod. civ.](#), in particolare sono considerate **società controllate** ([articolo 2359, comma 1, cod. civ.](#)) le società nelle quali:

- si dispone della **maggioranza dei voti** esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- si dispone di **voti sufficienti** per esercitare un'**influenza dominante** nell'assemblea ordinaria;
- si esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Il comma 2 dell'[articolo 2359 cod. civ.](#) prevede che, ai fini della **determinazione dei diritti di voto**, si computano anche i **voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie ed a persone interposte**. Non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.

La disciplina civilistica, pertanto, individua per le partecipazioni in società controllate **due fattispecie di controllo**:

1. controllo "**legale**", originato dalla maggioranza dei diritti di voto;
2. controllo mediante "**influenza dominante**", a sua volta suddiviso nelle fattispecie:
 - influenza dominante originata da **partecipazioni significative** (ad esempio, partecipazioni di minoranza qualificata in una situazione di proprietà frazionata o polverizzata);
 - influenza dominante fondata su **vincoli contrattuali**.

Sono considerate **società collegate**, sempre secondo l'[articolo 2359 cod. civ.](#), le società sottoposte a **influenza notevole**, che **si presume esistente** (salvo che da circostanze di fatto risulti diversamente) quando la società partecipante può esercitare nell'assemblea ordinaria della partecipata **almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la partecipata è quotata** in mercati regolamentati.

A livello contabile le **partecipazioni immobilizzate** sono iscritte, in sede di prima rilevazione, al **costo di acquisto**, comprensivo degli **oneri accessori** direttamente imputabili all'operazione, rappresentati di solito dal costo di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni e spese, imposte di bollo e spese per consulenze specifiche per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e convenienza all'acquisto.

Nel caso di incremento della partecipazione per **aumento di capitale a pagamento** sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata

è aumentato dell'importo corrispondente all'**ammontare sottoscritto**.

Le società di capitali possono **aumentare gratuitamente il capitale sociale**, mediante il **passaggio di riserve a capitale**, senza alcun cambiamento delle quote di partecipazione dei soci.

Secondo l'[articolo 2426](#), comma 1, n. 4, cod. civ., le **partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate** possono essere valutate, anziché con il metodo del costo sopra descritto, attraverso il **metodo del patrimonio netto**, ovvero per un importo pari alla **corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio** delle imprese medesime, **detratti i dividendi ed operate le rettifiche** richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi di redazione del bilancio.

Per queste partecipazioni il criterio del costo ha degli **evidenti limiti** ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, in quanto il valore è svincolato dall'andamento della gestione della partecipata.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, **il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio** dell'impresa controllata o collegata **può essere iscritto nell'attivo**, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Si possono presentare le seguenti situazioni:

- **il costo d'acquisto è maggiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato.** In tal caso si possono prospettare **due opzioni**:
 - il maggior valore è attribuibile ad **avviamento** della partecipata o a **maggiori valori** dell'attivo dello stato patrimoniale della partecipata e viene **mantenuto** all'attivo nella voce partecipazioni;
 - il maggior valore è attribuibile ad un **"cattivo affare"**, la partecipazione va quindi **svalutata** e la differenza è imputata a conto economico.
- **il costo d'acquisto è inferiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato.** Anche in questo caso le **opzioni** sono **due**:
 - il **minor valore** è attribuibile ad un **"buon affare"**: la partecipazione viene iscritta al **maggior valore del patrimonio netto rettificato** rispetto al costo e la contropartita va imputata alla voce AVII Altre riserve, in una **riserva per plusvalori** di partecipazioni acquisite, non distribuibile;
 - la **differenza iniziale negativa** è dovuta alla presenza di **attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile** o **passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione** o, ancora, alla **previsione di risultati economici sfavorevoli**, per cui tale differenza rappresenta un "Fondo per rischi e oneri futuri" di cui si mantiene memoria **extracontabilmente**. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un **valore pari al costo sostenuto**, e il

fondo memorizzato extracontabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati negativi della partecipata. Nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non si verifichino, sarà riaccredito a conto economico.

Negli **esercizi successivi a quello di acquisto**, la quota di utile o di perdita di spettanza alla partecipante si determina in base al **risultato della partecipata**, effettuate le **opportune rettifiche**, emergente dal bilancio d'esercizio della stessa.

Per quanto riguarda, invece, le **partecipazioni non immobilizzate** vengono iscritte al **costo di acquisto**, ovvero al prezzo pagato comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili, rappresentati solitamente dal costo di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni e spese, imposte di bollo e spese per consulenze specifiche.

Nel caso di incremento della partecipazione per **aumento di capitale a pagamento** sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio è aumentato dall'importo corrispondente all'**ammontare sottoscritto**.

Le società di capitali possono **aumentare gratuitamente il capitale sociale**, mediante il **passaggio di riserve a capitale**, senza alcun cambiamento delle quote di partecipazione dei soci.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)